

In queste pagine Jacques Le Goff ci guida alla trasformazione della Chiesa di Roma in monarchia pontificia nell'arco di tempo compreso tra la metà del XII secolo e quella del XIII. Il medievista francese individua i punti salienti di questa controversa mutazione nell'accentuazione della concezione teocratica, già «messa a punto da Gregorio VII», da parte dai papi Innocenzo III e Innocenzo IV; nel reclamare «per la Santa Sede il diritto di esercitare una funzione di “gerarca supremo”, cioè «il primato del pontefice» all'interno della Chiesa; nella creazione di una cancelleria papale, bisognosa di maggiori risorse e, dunque, di un «aumento dei tributi fiscali»; infine nello strumento del Concilio ecumenico, la cui convocazione è «fra i privilegi esclusivi del papato».

La monarchia pontificia, modello del successo monarchico

J. Le Goff

Il Basso Medioevo

Storia Universale Feltrinelli, Milano, 1967, pp. 258-261.

Fra tutte le monarchie cristiane, quella che nel XIII secolo si afferma con maggior splendore è la monarchia pontificia.

I papi del XIII secolo si preoccupano innanzi tutto di continuare, precisare, accentuare la concezione teocratica messa a punto da Gregorio VII. Innocenzo III (1198-1216), pur ammettendo una certa indipendenza del potere temporale – “non neghiamo che l'imperatore abbia maggiore autorità del papa nel dominio temporale... ma il pontefice conta più di lui nel dominio spirituale” – che si è imposta alla fine del XII secolo, afferma il suo diritto temporale preminente e la sua giurisdizione di natura morale e religiosa (*ratione peccati*). Al papa tocca giudicare i re e gli imperatori quando questi non si comportano da principi cristiani: cosa, questa, di cui il papa solo può giudicare. Innocenzo III fa entrare la giurisdizione “*ratione peccati*” nel diritto pubblico, anziché considerare che il peccato riguarda solo la coscienza e che quindi è di competenza del diritto propriamente ecclesiastico. Così [...] nel conflitto tra Giovanni Senza Terra e Filippo Augusto riconosce che il re di Francia è sovrano in materia di diritto feudale e per quanto riguarda i rapporti con un vassallo. Nel 1205, con la bolla *Per venerabilem*, riconosce che il re di Francia non ha “superiori” nel suo regno (qui però ha di mira l'imperatore, e lo si vedrà nei primi anni del secolo XIV, quando il re di Francia è riconosciuto di diritto “imperatore nel suo regno”). Ma quando Giovanni Senza Terra viola “la libertà della Chiesa” – rifiutandosi di riconoscere l'arcivescovo di Canterbury designato dalla Santa Sede, Stefano Langton – è scomunicato e poi deposto. E quando la Magna Charta limiterà la sua libertà, il pontefice la dichiarerà nulla invocando il suo potere di protezione dei re, definito dall'Antico Testamento: “*Tibi tradidit Deus omnia regna mundi... constitues eos principes super terram*” (*Salmi*, 44, 17): “Dio ti ha affidato tutti i regni del mondo... tu li costituirai principi sulla terra”. Quando Raimondo VI di Tolosa è accusato di favorire i Catari, Innocenzo III confisca il suo feudo (1208) perché non si è comportato da signore cristiano: “Conformandoci ai santi canoni, secondo i quali non è dovuta fedeltà a chi non è fedele a Dio, sciogliamo dai loro giuramenti, in base alla nostra autorità apostolica, tutti coloro che gli hanno giurato fedeltà, cooperazio-

ne o alleanza e, fatta riserva dei diritti del signore, dominante, diamo licenza ad ogni cattolico di perseguitare la sua persona, di occupare la sua terra e di impossessarsene”. Per prudenza, per meglio esercitare il suo diritto di tutela, Innocenzo III estende quanto più possibile la sovranità temporale della Santa Sede sugli stati vassalli che gli versano tributi. Ad esempio, esercita con rigore questa sovranità sul regno di Sicilia, dove detiene la reggenza durante la minore età di Federico II, e la impone all’Inghilterra di Giovanni Senza Terra.

Innocenzo IV (1243-54) proclama che il papa possiede una *generalis legatio* che si estende a tutte le attività umane e gli permette di dare ordini quando vuole. Ha dunque in particolare il potere di legare, e di legare non soltanto tutte le cose ma anche tutte le persone (imperatore compreso). Invocando la glossa del versetto *super gentes et regna*, sottolinea che il papa è al di sopra non soltanto delle nazioni, ma anche dei regni e dei re: ritroviamo qui la distinzione, così importante per l’evoluzione politica del XIII secolo, fra il monarca e la funzione monarchica. Infine Bonifacio VIII (1294-1304) senza portare molte innovazioni per quanto riguarda la dottrina, raccoglie argomenti e conclusioni intorno all’idea che “la Chiesa una ed unica forma un sol corpo” e che per conseguenza separare e contrapporre due poteri, due principi, lo spirituale e il temporale, equivale ad essere manichei, eretici.

Tuttavia il papato beneficia di questa formulazione del suo potere supremo, della sua *plenitudo potestatis* soprattutto all’interno della Chiesa. Quando Innocenzo III si dichiara non più soltanto *vicario di Pietro* ma *vicario del Cristo*, afferma il suo potere anzitutto in seno alla Chiesa. [...] Le aggiunte portate al *Decretum* di Graziano – la raccolta delle *Decretali* fatta su richiesta di Gregorio IX da Raimondo di Peñafort (1234) e le *Clementine* raccolte da Clemente V ma promulgate soltanto nel 1317 – formano col *Decretum* il codice di diritto canonico, il *Corpus juris canonici*. Questo nome – che si generalizzerà soltanto nel secolo XVI, diventando ufficiale nel 1580 – dimostra, in virtù del parallelismo col *Corpus juris civilis* dell’impero, che la rinascita del diritto romano e la nascita del diritto canonico procedono da un movimento non semplicemente parallelo, bensì unico. È significativo che nel XIII secolo la monarchia pontificia prenda talvolta a prestito dal diritto romano espressioni per definirsi. Quando Innocenzo III vuole cassare una decisione del suo predecessore Alessandro III, usa un’espressione del *Digesto* che dall’imperatore trasferisce al papa: “*cum non habeat imperium par in parem*”, “poiché un eguale non esercita la sua sovranità su un eguale” [quando stabilito da un’autorità non esercita la sua sovranità su una successiva autorità eguale, n.d.r.]. Innocenzo IV riprende parecchie volte, applicandola al papa, una massima imperiale: “*quod principi placuit legis habet vigorem*”: “ciò che è piaciuto al principe ha vigore di legge”. Infine il papa è definito [...] “*princeps legibus solutus*” principe non soggetto alle leggi.”

La monarchia pontificia si realizza soprattutto a partire da Alessandro III, ex giurista bolognese, (1159-1181) e, se non si è ancora costituita un completo apparato governativo sotto Innocenzo III (1198-1216), è tuttavia il pontificato di quest’ultimo papa che segna l’apogeo della potenza pontificia nel Medio Evo. In tutte le cause difficili in cui non si sa a quale autorità ricorrere, Innocenzo III reclama per la Santa Sede il diritto di esercitare una funzione di “gerarca supremo”; privilegio rivendicato per la Sede apostolica, equivalente, in questo caso alla “corona” dei monarchi laici.

Alessandro III fissa le regole canoniche del matrimonio, quelle del mercato e del credito – tornando a definire i criteri dell’ “usura”. Innocenzo III si riserva ogni dispensa dal diritto comune, condiziona al consenso pontificio la fondazione degli ordini. Alessandro III aveva già proclamato il monopolio della Santa Sede in materia di canonizzazione; nel XIII secolo non vi sono più perfezione e santità che non siano approvate dalla

Santa Sede. Invocando il potere del pontefice romano sui benefici, Clemente IV (1265-68) decreta una riserva generale dei benefici vacanti in curia. Nel XIII secolo il papato si attribuisce il diritto esclusivo di assolvere dalla scomunica e da certi peccati gravi. Si sostituisce al “giudizio di Dio”, vietato dal Concilio Lateranense del 1215, e prodiga “indulgenze” con crescente liberalità.

Il papato moltiplica i suoi funzionari, nella cancelleria (la parola compare in una lettera di Lucio III nel 1182 e il papa si riserva il titolo di cancelliere dal 1187 in poi), nella camera apostolica che si occupa delle finanze, nei diversi tribunali che si vengono istituendo. La corte pontificia si sviluppa, a cominciare dai cappellani (circa 200 sotto Innocenzo IV).

Il papato accresce le sue risorse attraverso l'aumento dei tributi fiscali. Alle rendite del Patrimonio di San Pietro, ai censi degli stati vassalli si aggiungono numerose imposte obbligatorie che sostituiscono gli antichi regali d'uso (per una visita *ad limina*, per la concessione d'un beneficio, l'emissione d'una bolla ecc.). Nel 1199 Innocenzo III decreta, per la Crociata, una tassa speciale, la *decima*, che dovrebbe consistere in un decimo delle rendite di tutti i benefici. Finita la Crociata, la decima continua ad essere riscossa sotto altri pretesti e diventa permanente. Un poema goliardico, il *Vangelo secondo il Marco d'Argento* (*Sequentia falsi evangelii secundum Marcum Argentii*) stigmatizza la rapacità della corte di Roma.

Tuttavia, il controllo della monarchia pontificia si sviluppa – come negli stati laici – contemporaneamente alla supremazia del monarca.

Si assiste innanzi tutto a un aumento di potere dei cardinali del *Sacro Collegio*. Nel 1179 Alessandro III, in occasione del terzo Concilio Lateranense, confermando e precisando il decreto di Niccolò II del 1059, riserva ai cardinali il monopolio dell'elezione del papa e fissa in due terzi il numero dei voti richiesti. È una violazione della regola che nelle elezioni ecclesiastiche accorda il potere di decisione a una minoranza privilegiata, la *maior et sanior pars* (la “parte principale e più illuminata”). L'eccezione è giustificata con l'assenza di un superiore che possa definire la *sanior pars* e valutarne le ragioni. [...] Soprattutto, in virtù della massima “*Quod omnes tangit, ab omnibus tractari et approbari debet*” (“Ciò che riguarda tutti, da tutti deve essere discusso ed approvato”), i papi del XIII secolo si fanno consigliare da concili ecumenici. Senza dubbio il secolo XII ha avviato questo movimento e i primi tre Concili Lateranensi (1123, 1139, 1179) hanno dato una chiara idea dell'importanza crescente di questo “parlamento” della Chiesa. Ma il quarto Concilio Lateranense, convocato da Innocenzo III, che si svolge dall'11 al 30 novembre 1215, è il primo che veramente risponda all'idea di ecumenicità. Nella bolla di convocazione il papa accenna espressamente allo “stato comune di tutti i fedeli” (*universorum fidelium communis status*) di cui il concilio dev'essere l'emanazione, e lo fa preparare con cura, inviando dal 1213 al 1215 legati in tutta la Cristianità e domandando rapporti ai vescovi. Che fra i progressi della monarchia e quelli dell'istituzione conciliare vi sia un rapporto di parallelismo, non opposizione, lo dimostra chiaramente il fatto che la convocazione del Concilio diventa, proprio con Innocenzo III, uno fra i privilegi esclusivi del papato. D'altra parte, se fatti d'attualità (crociata ed eresia albigeuse nel 1215, conflitto con l'imperatore nel 1245, unione con i cristiani d'Oriente nel 1274, caso dei Templari nel 1311) sono la causa immediata o lo stimolo alla convocazione del concilio, il programma permanente di questi è la riforma della Chiesa. Così i concili sono chiamati, se non a partecipare al governo della Chiesa, per lo meno a definirne l'evoluzione.

[...] Tuttavia alla fine del XIII il domenicano Jean de Paris dichiara che l'autorità suprema è “diffusa” in tutto il corpo della Chiesa. I due primi ricorsi al concilio contro un papa – Bonifacio VIII – partono uno dal cardinale Colonna (1297), l'altro dal re di Francia

Filippo il Bello (1303). [Ma] è la politica finanziaria e centralizzatrice della monarchia pontificia quella che provoca più critiche, soprattutto in Inghilterra. Nel 1245 il vescovo di Lincoln Roberto Grossatesta dichiara in pieno concilio a Lione: “La fonte di ogni male è la Chiesa romana, perché con le sue spese e le sue distribuzioni di benefici essa nomina, alla luce del sole, uomini distruttori e non pastori d’uomini...”. Secondo il cronista Matthieu Paris, l’arcivescovo di York, Sewal, avrebbe ricordato a papa Alessandro IV (1254-61) che il Signore ha ordinato a Pietro di pascere le sue pecore, non di tosarle.